

Pieve di Soligo, 29.04.2020

Informativa n. 15

OGGETTO: D.P.C.M. 26.04.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27.04.2020, IN VIGORE DAL 04/05/2020 E CHE SARA' EFFICACE FINO AL 17/05/2020.

E' stato emanato il Decreto in oggetto, in vigore dal 04 maggio prossimo (sostituendo da tale data il DPCM 10/04/2020), che riprende molte delle prescrizioni e dei divieti già in vigore attualmente e che modifica l'elenco delle attività, già aperte o che potranno aprire, dal 4 maggio prossimo. Riportiamo la tabella dei codici ATECO:

01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
03 PESCA E ACQUACOLTURA
05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
12 INDUSTRIA DEL TABACCO
13 INDUSTRIE TESSILI
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
24 METALLURGIA
25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRICI MEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
42 INGEGNERIA CIVILE
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
51 TRASPORTO AEREO
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE
55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
58 ATTIVITA' EDITORIALI
59 ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
61 TELECOMUNICAZIONI
62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE
63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDIPENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARIE DELLE ATTIVITA' ASSICURATIVE
68 ATTIVITA' IMMOBILIARI
69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'
70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO
74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
75 SERVIZI VETERINARI
78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)
82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
85 ISTRUZIONE
86 ASSISTENZA SANITARIA
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Nota: I codici sopra riportati che hanno solo due cifre, includono tutti quelli che iniziano con quelle due cifre; **esempio:** il codice 41 comprende tutti i codici che iniziano con 41, come 41.10.00, 41.20.00 ecc.

Si segnala che le imprese incluse nei codici precedenti, che riprendono, dopo la chiusura, la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura, già dal 27 aprile 2020.

Il Decreto precisa inoltre, che le imprese dovranno rispettare quanto disposto dal “protocollo condiviso”¹ fra il Governo e le parti sociali, sottoscritto il 24 aprile 2020 (che aggiorna il protocollo del 14/03/2020), contenente le prescrizioni di sicurezza in azienda, nonché il “protocollo condiviso” contenente le regole di sicurezza nei cantieri². La mancata attuazione in azienda di quanto previsto nei protocolli, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determinerà la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Riportiamo le altre principali prescrizioni del decreto, in vigore (quando non già previste dai decreti precedenti) dal 04/05/2020, che hanno risolto per le attività economiche:

- sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1³, che vengano esercitate sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche se ricomprese nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto⁴ fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2⁵;
- gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda inoltre l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5⁶;
- E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci,

¹ allegato n. 6 al decreto

² allegato n. 7 al decreto

³ l'allegato n. 1 al decreto, è riportato alla fine di questa informativa

⁴ Vedi più sotto quanto disposto a questo riguardo dalle recenti ordinanze della Regione Veneto

⁵ L'allegato 2 comprende le seguenti attività che possono rimanere aperte: *Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie; Servizi di pompe funebri e attività connesse.*

⁶ Riportato alla fine dell'informativa

tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

- Per le attività produttive sospese è ammesso, **previa comunicazione al Prefetto**, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, **previa comunicazione al Prefetto**, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;
- restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è inoltre differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto, ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

Segnaliamo che in data 26/04/2020 è stata data un'interpretazione dai Ministri dello Sviluppo Economico, della Salute e delle Infrastrutture e dei Trasporti, in base alla quale le aziende **“orientate in modo prevalente alle esportazioni”**, possono riprendere le attività produttive già da subito, in quanto ritenute “di rilevanza strategica per l'economia nazionale” (come disposto dall'art.2, comma 7, del DPCM 10 aprile 2020). Nel caso in cui, quindi, un'azienda rientri nella casistica indicata sopra in grassetto, può riavviare l'attività (in deroga al divieto disposto dal DPCM 10/04/2020), previa comunicazione al Prefetto, sempre che sia in grado di rispettare le misure di sicurezza indicate nel “Protocollo condiviso” già citato in precedenza.

ORDINANZE REGIONE VENETO⁷

Si ricorda che, contestualmente alle disposizioni nazionali, le Regioni possono autonomamente integrare quest'ultime, con proprie ordinanze. Si riportano qui sotto le principali disposizioni introdotte ultimamente dalla Regione Veneto.

Ordinanze n. 42 del 24/04/2020 e n. 43 del 27/04/2020:

- è consentita la vendita di cibo da asporto che sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell'eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di

⁷ Consultabili al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4275256>

consegna a domicili (ord. 42); l'ordinanza 43 permette anche la vendita di cibo per asporto tramite veicolo, senza uscita di passeggeri;

- è ammessa l'esecuzione di lavori per le opere pubbliche, relativi in maniera prevalente, alle categorie di seguito indicate (a prescindere dai codici Ateco principale o secondari intestati all'appaltatore) e a condizione che quest'ultimo sia in possesso della corrispondente qualificazione SOA:
 - ✓ OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
 - ✓ OG 4: opere d'arte nel sottosuolo
 - ✓ OG 5: dighe
 - ✓ OG 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
 - ✓ OG 7: opere marittime e lavori di dragaggio
 - ✓ OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
 - ✓ OG 13: opere di ingegneria naturalistica
 - ✓ OG 21: opere strutturali speciali
 - ✓ OG 23: demolizione di opere
- viene consentita l'attività edilizia sul patrimonio esistente (no nuove costruzioni) secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata, previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001; si tratta dei lavori di:
 - ✓ manutenzione ordinaria;
 - ✓ dei lavori subordinati alla presentazione della CILA:
 - a) manutenzione straordinaria leggera (che non alterano la volumetria complessiva degli edifici, non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso, non modificano la sagoma e i prospetti dell'edificio e non riguardano le parti strutturali dell'edificio);
 - b) restauro e risanamento conservativo leggero, non riguardante parti strutturali dell'edificio.
- è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all'interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
- è consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio (ad esempio le fiorerie), di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;
- nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi;
- sono consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità

ALTRE NOVITA' DEL PERIODO

Rinvio dell'utilizzo del nuovo tracciato xml della fattura elettronica: si ricorda che il 28 febbraio 2020, l'Agenzia delle entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche (versione 1.6) del tracciato xml per la redazione e trasmissione della fattura elettronica (si veda la nostra circolare 2/2020), con nuove codifiche dei campi "TipoDocumento" e "Natura"; il nuovo tracciato poteva essere utilizzato dal 04/05/2020 e doveva essere utilizzato, obbligatoriamente, dal 1° ottobre 2020. Vista però l'emergenza sanitaria in essere, l'Agenzia delle entrate ha **rinvio i termini predetti**, cosicché il nuovo formato potrà così essere utilizzato (provv. n° 166579 del 20 aprile 2020):

- facoltativamente, dal prossimo 1° ottobre (e non più dal 4 maggio)

- **obbligatoriamente, dal 1° gennaio 2021 (e non più dal 1° ottobre).**

Quindi, dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2020, sarà possibile trasmettere fatture elettroniche sia in base al nuovo tracciato (ultima versione: 1.6.1) sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5); dal 1° gennaio 2021, il SDI accetterà solo le fatture e le note di variazione predisposte secondo il nuovo tracciato (versione 1.6.1 delle specifiche tecniche).

Fissato il prezzo massimo di vendita delle mascherine chirurgiche: con ordinanza del 26/04/2020, il Commissario straordinario Arcuri ha stabilito con un'ordinanza, che il prezzo finale di vendita al consumo delle mascherine chirurgiche non può essere superiore, per ciascuna unità, a 0,50 euro, "al netto dell'imposta sul valore aggiunto".

ALLEGATO 1 - ATTIVITA' CHE RIMANGONO COMUNQUE APERTE

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

ALLEGATO 5 - MISURE DI PREVENZIONE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi

devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quaranta metri quadri, l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Ricordiamo che tutte le disposizioni di urgenza emanate in questo periodo, tra cui i decreti citati in precedenza, si possono consultare e scaricare direttamente dal sito della Gazzetta Ufficiale (www.gazzettaufficiale.it/home); si segnala nella homepage un "banner" di colore azzurro con un link "Coronavirus", che rimanda ad una pagina dedicata a tali disposizioni.

SI INFORMA CHE **DAL 04 MAGGIO AL 31 MAGGIO COMPRESI**
LO STUDIO SARA' APERTO AI CLIENTI MUNITI DI MASCHERINA E GUANTI
SOLO su appuntamento, telefonando al numero 0438/840433
o scrivendo alla e-mail studioconsulenza@studioconsulenza.it

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza



Si informa che per questo periodo, l'accesso allo studio avverrà
nella parte posteriore del fabbricato (vedi la piantina sopra)